



COMUNE



ROSIGNANO MARITTIMO

PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO  
URBANISTICO

# NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

## ALLEGATO 6

### Localizzazione, razionalizzazione e ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti

Approvate con delibere Consiglio Comunale

n. 162 del 17/11/2008

efficace con pubblicazione sul B.U.R.T. n. 55 del 31/12/2008

n. 116 del 21/04/2009

efficace con pubblicazione sul B.U.R.T. n. 23 del 10/06/2009

n. 10 del 28/02/2012

efficace con pubblicazione sul B.U.R.T. n. 17 del 24/04/2012

n. 56 del 09/04/2014

efficace con pubblicazione sul B.U.R.T. del 25/06/2014

PROGETTO

Assessore alle Politiche di Programmazione del Territorio, Infrastrutture, Patrimonio: *Alessandro Franchi*  
Dirigente del settore promozione del territorio e dell'impresa: *Margherita Pia*  
Responsabile del procedimento e dell'U.O. pianificazione: *Lorena Silvestri*  
Garante della comunicazione: *Stefania Marcellini*  
*Daniela Ronconi*

Aprile 2014

Coordinatore  
Stefania Marcellini

Collaboratori  
Patrizia Barbagallo  
Fulvia Bellani

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I – NORME GENERALI**

- Art. 1 – Norme relative al Piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva comunale carburanti
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Norme di carattere generale per impianti esistenti e di nuova realizzazione
- Art. 4 – Zone comunali
- Art. 5 – Tutela dei beni ambientali e architettonici
- Art. 6 – Parametri urbanistici e caratteristiche dell'area

### **TITOLO II – IMPIANTI STRADALI**

- Art. 7 – Tipologie di nuovi impianti
- Art. 8 – Accessi
- Art. 9 – Insegne e segnaletica
- Art. 10 – Impianti esistenti
- Art. 11 – Smantellamento e rimozione
- Art. 12 – Disposizioni in materia energetica
- Art. 13 - Impianti per il rifornimento di natanti
- Art. 14 - Norma di rinvio

## **Titolo I – Norme generali**

### **Articolo 1 - Norme relative al Piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva comunale carburanti**

1. Le presenti norme costituiscono le disposizioni di attuazione diretta delle leggi e regolamenti vigenti in materia, e dettano norme relative all'insediamento ed alla disciplina delle attività di impianti di distribuzione carburanti sia nuovi che esistenti.

### **Articolo 2 – Definizioni**

1. Ai fini delle presenti norme si intendono per:
  - a. carburanti: le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (Gpl), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, nonché l'olio lubrificante;
  - b. rete: l'insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, con esclusione degli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali;
  - c. impianto stradale: il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;
  - d. self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;
  - e. self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
  - f. modalità servito: il rifornimento effettuato direttamente da apposito personale;
  - g. gestore; il titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Agenzia delle dogane;
  - h. servizi integrativi all'automobile e all'automobilista: attività quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat;
  - i. attività economiche accessorie integrative: attività commerciale, esercizi di somministrazione alimenti e bevande, vendita di quotidiani e periodici, vendita tabacchi, lotterie ed altre attività similari, vendita di ogni altro bene e servizio;
  - j. impianto ad uso privato:
    - a) tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacità ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, e destinati al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio con esclusione delle amministrazioni pubbliche;
    - b) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione, a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad oggetto sociale l'attività di autotrasporto;
    - c) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell'autorizzazione;

k . contenitore-distributore mobile ad uso privato: tutte le attrezzature mobili con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi ubicate all'interno di cave per l'estrazione di materiale, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche, destinate al rifornimento di macchine ed automezzi di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, con carburanti liquidi di categoria C, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 31 luglio 1934.

### **Articolo 3 - Norme di carattere generale per impianti esistenti e di nuova realizzazione**

1. Per ogni intervento devono essere rispettate le normative vigenti in materia.
2. In caso di chiusura dell'impianto per cessazione dell'attività ovvero per trasferimento della stessa, o per decadenza dell'autorizzazione, entro 180 giorni dalla data dell'evento (certificazione comunale), a cura dell'intestatario dell'autorizzazione, oltre allo smantellamento delle attrezzature, deve essere bonificato il sito interessato. A conclusione dei lavori è data comunicazione al Comune.
3. Il trasferimento dell'impianto comporta il trasferimento di ogni altra attività connessa (artigianale, commerciale, esercizi di somministrazione alimenti e bevande).
4. I progetti per la realizzazione e/o modifica degli impianti devono essere corredati anche degli atti relativi alle insegne e alle altre forme di pubblicità per l'acquisizione preventiva dei prescritti pareri.
5. Il progetto per ottenere la autorizzazione deve contenere le verifiche degli effetti ambientali attraverso la descrizione dello stato dell'insediamento in relazione all'ambiente fisico, con particolare riguardo per suolo e sottosuolo, acqua e impianti di depurazione, allacci alla rete fognaria, rumore e le misure previste per eliminare eventuali condizioni rilevate negative sull'ambiente. Il progetto, inoltre, deve prevedere la cura e il disegno delle sistemazioni esterne e degli spazi aperti, con schede tecniche sui materiali e tecnologie impiegate.
6. Gli impianti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono in nessun caso impegnare la carreggiata stradale.
7. La localizzazione dei nuovi impianti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico e dei contesti di valore ambientale, né costituire elemento di sovrapposizione e/o interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
8. L'installazione di nuovi impianti non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.
9. Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il canone previsto.
10. I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di mt. 5 dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'oggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione verticale il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

11. Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.
12. Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento.
13. I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.
14. Negli impianti esistenti ed in quelli di nuova realizzazione sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso così come stabilite dalle N.T.A. del R.U.: categoria 2 industriale ed artigianale sottocategoria 2.03; categoria 3 commerciale sottocategorie 3.01.02, 3.02.02, 3.02.03, 3.03, 3.05.

#### **Articolo 4 - Zone comunali**

1. Ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione il territorio comunale è suddiviso in quattro zone che tengono conto delle zone territoriali omogenee previste per la pianificazione territoriale comunale dalla vigente normativa urbanistica nazionale e regionale:
  - a. Zona 1 (centri storici) che corrisponde alle parti di territorio di cui all'articolo 2, lettera a) del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, N. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o alla revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) o ad aree assimilabili;
  - b. Zona 2 (zone residenziali) che corrisponde alle parti di territorio di cui all'articolo 2, lettera b) e c) del D.M. 1444/1968 o ad aree assimilabili;
  - c. Zona 3 (zone per insediamenti produttivi) che corrisponde alle parti di territorio di cui all'articolo 2, lettera d) e f) del D.M. 1444/1968 o ad aree assimilabili;
  - d. Zona 4 (zone agricole) che corrisponde alle parti di territorio di cui all'articolo 2, lettera e) del D.M. 1444/1968 o ad aree assimilabili.

#### **Articolo 5 – Tutela dei beni ambientali e architettonici**

1. Non possono essere installati nuovi impianti:
  - a. nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi della ex. legge n. 1089/39;
  - b. nelle aree boscate;
  - c. nelle aree a pericolosità elevata - classe 4 - e pericolosità idraulica molto elevata - classe 4.1 - individuate nella tavola G-5 "carta della pericolosità idraulica" allegata al Quadro Conoscitivo del Regolamento Urbanistico.

## Articolo 6 – Parametri urbanistici e caratteristiche dell'area

1. Negli impianti esistenti ed in quelli di nuova realizzazione dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici:

Zona	Distanza dal confine Stradale (ml)	Distanza minima dai confini (ml)	Distanze edifici esistenti (ml)	Altezza max (ml)	Rapporto copertura
2	5	10	10	4,50	1/10
3	10	10	10	4,50	1/15
4	10	10	10	4,50	1/20

Le distanze di cui sopra si applicano sia per gli edifici sia per le pensiline.

2. Nel caso in cui tali attività si insedino lungo strade caratterizzate da alberatura in filare non è consentita la demolizione di tali alberature.
3. Nella sistemazione dell'area relativa all'impianto di distribuzione dei carburanti occorre che:
  - l'area di intervento abbia una fascia perimetrale lungo i lati non adiacenti alla strada sistemata a verde di almeno mt. 4 di profondità;
  - lungo la suddetta fascia siano messe a dimora alberature di alto fusto della misura minima di una pianta per ogni 200 mq. di superficie dell'area di intervento. Il tipo di essenza e le modalità della messa a dimora saranno specificate nell'atto di autorizzazione. Se l'area di intervento è situata lungo una strada caratterizzata da alberature in filare dovranno essere messe a dimora piante della medesima essenza del filare esistente, fatto salvo le norme del Nuovo Codice Civile;
  - l'aiuola spartitraffico di confine con la strada abbia una profondità minima di mt. 2;
  - la pensilina non interferisca con le chiome delle alberature esistenti e di nuovo impianto;
  - all'interno dell'area di intervento siano opportunamente individuate e segnate a terra le aree destinate a parcheggio e alla viabilità interna;
  - all'interno dell'area di intervento siano opportunamente individuate le zone di sosta per i mezzi in cui viene effettuata l'erogazione. Tali zone dovranno essere pavimentate in pietra naturale o altro materiale artificiale similare;
  - all'interno dell'area siano opportunamente posizionati cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

## Titolo II - Impianti stradali

### Articolo 7 – Tipologie di nuovi impianti

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si intende per nuovo impianto di distribuzione carburanti un complesso unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle attività accessorie, comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici.
2. I nuovi impianti erogano benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra metano, GPL, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo.
3. I nuovi impianti devono essere dotati di:
  - a) dispositivi self-service pre-pagamento;

- b) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, qualora nell'impianto venga erogato il metano;
  - c) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;
  - d) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
  - e) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
  - f) presenza di aree di sosta per autoveicoli qualora l'impianto è dotato di attività e servizi integrativi;
  - g) recupero delle acque di prima pioggia.
4. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla sede stradale.
  5. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).
  6. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.
  7. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.
  8. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.
  9. I nuovi impianti possono dotarsi di servizi o attività informative di interesse turistico, di servizi all'automobile, di servizi all'automobilista.
  10. I nuovi impianti possono dotarsi, anche delle attività economiche accessorie integrative quali esercizi di somministrazione alimenti e bevande, punto vendita di giornali, punto vendita di tabacchi, lotterie ed attività simili, nel rispetto della normativa vigente.
  11. Le attività di cui ai precedenti commi non possono essere trasferite separatamente dall'attività di distribuzione carburanti stessa, di cui seguono gli orari ed i turni.
  12. Le attività di cui ai commi 9 e 10 possono essere gestite da soggetti diversi dal gestore dell'impianto, purché in possesso dei requisiti di onorabilità e, laddove richiesti, anche di quelli professionali e previa dimostrazione della disponibilità dei locali.
  13. Deve essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile alle acque meteoriche nella misura minima del 25% dell'area d'intervento.
    - a. Tale superficie, libera da costruzioni e pavimentazioni di qualunque tipo, deve essere adeguatamente protetta da sversamenti accidentali, deve essere sistemata a verde piantumato, di uso pubblico, anche con funzione di schermatura visiva dell'impianto sui fronti diversi da quello stradale.
    - b. Gli spazi destinati a piazzali, parcheggi e viabilità interna devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano la ritenzione temporanea delle acque ed il loro avvio a pozzetti a tenuta, garantendo la protezione del terreno sottostante da qualsiasi eventuale infiltrazione.

- c. Il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua, dopo il pozzetto a tenuta, deve essere evitato, quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti al ristagno.
14. Nella zona 1 non sono ammissibili nuove installazioni, ad eccezione di quelle dotate esclusivamente di colonnine per l'alimentazione dei veicoli elettrici.
15. Indipendentemente dalla superficie dei nuovi impianti va comunque osservato un fronte minimo stradale di ml. 20, fatte salve le prescrizioni degli Enti proprietari per le strade di rispettiva competenza.
16. Le norme di cui al presente articolo non si applicano agli impianti esistenti, anche in caso di ristrutturazione, ampliamento dell'area e/o trasferimento per cause di forza maggiore.

## **Articolo 8 - Accessi**

1. Per quanto riguarda l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti su strade di tipo B, C e D, così come definite dal Nuovo Codice della Strada, gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di mt. 3 e raccordate al piazzale con curva di raggio non inferiore a mt. 10; la lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio del permesso di costruire, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale sopra indicata.
2. Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico, che potrà avere caratteristiche diverse secondo la tipologia della strada interessata e che saranno definite in sede di rilascio del permesso a costruire.
3. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma a non oltre mt. 2,5 dal ciglio della strada e, comunque, sempre in allineamento ai segnavia marginali: lo spartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistenti e, comunque, al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.
4. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di alcun tipo, né piantagioni o altro, eccedenti l'altezza di mt. 0,70 misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società.
5. In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante modificazioni dei terreni, una visibilità minima, così come definito geometricamente dalla specifica materia vigente.
6. Qualora, in luogo delle banchine stradali, esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le dimensioni già stabilite degli stessi, devono essere creati dei marciapiedi e, da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Nel caso di strada con marciapiedi rialzati, in corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata la continuità del marciapiede con modalità definite di volta in volta dagli uffici tecnici comunali.
7. Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa

sezione non può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.

8. Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio e, ove la lunghezza del tratto coperto superi i mt. 10, devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantire la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal Comune.
9. La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione di quanto precede anche con le particolari prescrizioni tecniche che in simili casi, di volta in volta, saranno impartite dagli uffici comunali preposti.
10. In ogni situazione, a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada, può essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi.
11. Per gli impianti situati lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale le corsie di accelerazione e decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di mt. 75 e mt. 60 e larghezza non inferiore a mt. 3 raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt. 10.

#### **Articolo 9 - Insegne e segnaletica**

1. Il titolare dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto ha la facoltà di esporre, nell'ambito del medesimo, l'insegna (anche luminosa) e il nominativo della società con l'eventuale dicitura di "stazione di rifornimento" ovvero "stazione di servizio" alle seguenti condizioni:
  - a. le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq. 10;
  - b. le insegne su palina (supporto) propria devono avere dimensione massima di mq. 3 se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
  - c. le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi;
  - d. deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
  - e. le insegne devono essere posizionate ad almeno mt. 2 dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso;
  - f. l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele per mq e, comunque, non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare confusione, soprattutto se posta in prossimità di impianti semaforici;
  - g. l'insegna deve avere sagoma regolare e, in ogni caso, non può avere la sagoma di disco o triangolo;
  - h. l'insegna deve rispettare la distanza minima da tutti gli altri cartelli che, comunque, non può essere inferiore a mt. 20 lineari;
  - i. tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal Nuovo Codice della Strada. Tale segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita ed impedire le manovre di svolta a sinistra.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 507/93; l'Amministrazione può disporre altresì la

rimozione dell'impianto, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Quanto previsto dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e art. 53 del relativo Regolamento per quanto riguarda i mezzi pubblicitari è esteso anche nelle strade di tipo C e D.

### **Articolo 10 - Impianti esistenti**

1. Gli impianti esistenti possono ampliare o ristrutturare il proprio impianto, secondo la vigente normativa.
2. Negli impianti esistenti sono ammesse le seguenti categorie di intervento: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, interventi da R1 a R8, e nuova costruzione.
3. Gli impianti esistenti possono dotarsi di servizi all'automobile ed all'automobilista.
4. Gli impianti esistenti possono dotarsi anche, delle attività economiche accessorie integrative quali esercizi commerciali, esercizi di somministrazione alimenti e bevande, punto vendita di giornali, punto vendita di tabacchi, lotterie ed attività simili, nel rispetto della normativa vigente.;
5. Negli impianti stradali esistenti la richiesta per aprire un'attività commerciale od una delle attività di cui al comma precedente può essere presentata da soggetto diverso dal gestore dell'impianto, purché in possesso dei requisiti di onorabilità e, laddove richiesti, anche di quelli professionali e previa dimostrazione della disponibilità dei locali.
6. Gli impianti esistenti, per i quali questa Amministrazione Comunale ha già effettuato le verifiche ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della L. 15 marzo 1997, n. 59), così come modificato dall'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, sono i seguenti:

#### SOCIETA' TITOLARE

#### UBICAZIONE

ENI S.p.a.	Rosignano M.mo - S.S.R 206 Km 11+26 (Loc. Acquabona)
TOTAL- ERG PETROLI S.p.a.	Rosignano M.mo – Via dei Lavoratori n. 26
SOC. TIRRENOMET S.n.c.	Rosignano Solvay – Loc. La Sala, via per Rosignano
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a.	Vada – S.P. 39 Km 286
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a.	Vada – S.P. 39 Km 288
ENI S.p.a.	Rosignano Solvay - S.P. 39 Km 292+300
TAMOIL ITALIA S.p.a.	Rosignano Solvay – Via della Repubblica (Loc. 5 strade)

ESSO ITALIANA S.r.l.	Rosignano Solvay – Via della Cava angolo Via delle Pescine
ITALIANA PETROLI S.p.a.	Rosignano Solvay – Via Allende n. 106
ESSO ITALIANA S.r.l.	Rosignano Solvay S.P. 39 Km 292+500
API-IP S.p.a	Castiglioncello – S.P. 39 Km 299+714 (Loc. Campolecciano)
ENI S.p.a.	Castiglioncello - S.S. 1 Variante Aurelia Km 8+243 (Loc. Spianate)
KEROTRIS S.r.l.	Gabbro – S.R. 206 Km 18+650 (Loc. Cafaggiolo)

6. Impianti per il rifornimento di natanti:

<u>SOCIETA' TITOLARE</u>	<u>UBICAZIONE</u>
SOC. PORTICCIOLO DEL CHIOMA S.p.a.	S.P. 39 Km 300 – Loc. Chioma
CALA DE' MEDICI S.p.a.	Caletta di Castiglioncello – Loc. Crepatura

7. Gli impianti situati lungo il tratto autostradale A12 all'interno del territorio comunale sono i seguenti:

<u>SOCIETA' TITOLARE</u>	<u>UBICAZIONE</u>
API-IP S.p.a (1)	Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia Area Servizio Fine
API-IP S.p.a (1)	Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia Area Servizio Savalano Ovest

(1) L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione di carburante situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali è stato trasferito ai Comuni in seguito all'emanazione della Legge Regionale n. 1 del 16 gennaio 2001, articolo 23, comma 3, successivamente all'entrata in vigore del D.L.gs. 11 febbraio 1998 n. 32.

## **Articolo 11 - Smantellamento e rimozione**

1. Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesto apposito atto abilitativo, che deve prevedere:
  - a. il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni degli atti di pianificazione vigenti;
  - b. la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;
  - c. la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo).
2. La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D.L.gs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.M. 20 ottobre 1998. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento di nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda, al fine di escludere perdite pregresse o inquinamenti

derivanti dalle operazioni di sostituzione.

#### **Articolo 12 - Disposizioni in materia energetica**

1. Nella realizzazione di nuovi impianti devono essere previste soluzioni tecnologiche e tipologiche finalizzate al risparmio energetico ed all'uso di fonti energetiche rinnovabili.
2. Gli immobili devono essere realizzati ubicandoli in modo tale da sfruttare la radiazione solare quale fonte di calore per il riscaldamento.
3. La realizzazione e progettazione degli immobili deve essere eseguita introducendo strumenti di intervento passivo che consentano di minimizzare gli effetti della radiazione solare, al fine di garantire un adeguato livello di confort.
4. Nelle nuove realizzazioni o ristrutturazioni urbanistiche vi è l'obbligo di installare gli impianti solari termici per la formazione di acqua calda sanitaria pari almeno al 50% del fabbisogno annuale, fatti salvi documentati impedimenti tecnici.
5. In ambito del Piano Paesistico, nei nuovi impianti di carburanti, stante la natura dei luoghi, non è ammessa l'installazione di impianti eolici di potenza uguale o superiore a 5 chilowatt e con le limitazioni di cui alle N.T.A. del R.U..

#### **Articolo 13 - Impianti per il rifornimento di natanti**

1. L'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione del comune in cui ha sede l'impianto, in conformità di quanto previsto dalle presenti NTA e relativo regolamento e previa acquisizione di nulla osta da parte delle autorità proprietarie dell'area dove vengono localizzati.
2. Presso gli impianti per natanti possono essere riforniti solo i natanti, così come definiti dal Codice della navigazione.

#### **Articolo 14 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme, sono applicabili le disposizioni statali e regionali vigenti in materia.